

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1963

Presidenza del Presidente BERTONE
indi del Vice Presidente SPAGNOLLI

Intervengono il Ministro per le finanze Martinelli ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Natali.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, concernente l'instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955 » (195), approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore Limoni illustra il decreto legge di cui viene proposta la ratifica, e che, conformemente agli accordi definiti dagli organi della Comunità Economica Europea, estende il regime dei « prelievi » (tariffa variabile in relazione alle componenti di costo dei prodotti importati), già in vigore per le carni suine, ai prodotti dell'industria suinicola. Il relatore, dopo aver rilevato che il provvedimento appare in armonia con le finalità indicate negli articoli del trattato istitutivo della C.E.E. citati nel preambolo del

decreto-legge, dà lettura del parere favorevole della 9^a Commissione (Industria) e si dichiara anch'egli favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Parlano quindi, oltre il Presidente Bertone, il Ministro Martinelli ed il relatore, i senatori Bertoli, Spagnolli, Bonacina, Franza e Parri.

Nel corso del dibattito viene sollevata, dai senatori Bonacina e Bertoli, la questione procedurale concernente la ratifica degli accordi definiti dagli organi comunitari, già sollevata alla Camera dei deputati durante la discussione del presente disegno di legge. I suddetti oratori sostengono che i regolamenti della Comunità europea non possono diventare esecutivi senza una espressa volontà del Parlamento, che deve essere peraltro adeguatamente e tempestivamente informato sulle materie oggetto degli accordi.

Il senatore Franza ritiene invece che la materia rientri nelle attribuzioni dell'Esecutivo; che tuttavia, nel caso che il Parlamento ne sia investito, dovrebbe essere seguita la normale procedura legislativa e non quella del decreto-legge.

Il senatore Parri prospetta l'opportunità che tale questione venga adeguatamente approfondita.

Il ministro Martinelli, rispondendo alle osservazioni formulate nel corso del dibattito, per quanto concerne la questione sopra ac-

cennata fa presente che, in mancanza di una procedura codificata, il Governo ha adottato la forma che gli è parsa più idonea, sia dal punto di vista procedurale, sia per la necessità pratica di armonizzare le disposizioni comunitarie con il sistema giuridico ed amministrativo italiano. Non esclude, peraltro, la possibilità che la questione possa essere ulteriormente approfondita in Parlamento.

Il senatore Bertoli, premesso che il Parlamento dovrebbe poter pronunciarsi, prima della conclusione degli accordi intercomunitari, sulle linee della politica economica da seguire, dichiara, a nome del suo Gruppo, l'astensione dal voto.

La Commissione autorizza quindi il relatore a presentare la relazione, favorevole, all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

« Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali » (178).

Il senatore Gigliotti presenta la richiesta, firmata da più di un quinto dei componenti della Commissione, che il disegno di legge sia discusso e votato dall'Assemblea. Fa presente, al riguardo, che, dati i riflessi economici del provvedimento, la sua discussione in Aula offrirà l'occasione di procedere al dibattito in materia di politica economica e finanziaria che non ha avuto luogo presso la Commissione.

La Commissione decide poi che l'esame del disegno di legge in sede referente sarà iniziato in una prossima seduta.

« Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (153).

Il relatore Roselli, dopo alcune considerazioni preliminari, illustra il contenuto del disegno di legge, inteso a trasformare il contributo statale al pagamento degli interessi dovuti per i finanziamenti di cui trattasi, previsto dalle vigenti norme di legge nella misura del 4 per cento da scalare, cioè proporzionale al finanziamento in essere alle singole scadenze, in un contributo costante annuo

del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascun mutuo, per una durata non superiore a dieci anni. Spiega quindi ampiamente, riferendosi alle norme della legge 9 maggio 1950, n. 261, l'origine del provvedimento, nato dall'esigenza di consentire alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali autorizzati alle operazioni in argomento, di conseguire pari rendimento sia dai finanziamenti effettuati con fondi statali, sia da quelli accordati con fondi provenienti da emissioni obbligazionarie, entrambi concessi, a termini di legge, ad un tasso a carico dei mutuatari non superiore al 5 per cento.

Il relatore, dopo aver fornito numerosi dati sulla presente situazione e sui finanziamenti effettuati dalle sezioni di credito di cui sopra, conclude rilevando la necessità del provvedimento per ovviare alle difficoltà attualmente incontrate nell'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui trattasi, e raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale il senatore Pirastu manifesta perplessità circa la necessità del provvedimento, osservando inoltre che in esso non è affrontato alcun indirizzo specifico di politica economica nel Mezzogiorno, mentre finora gli risulta siano state, almeno per quanto riguarda il Credito industriale sardo, favorite le grandi anziché le medie e piccole industrie ed esprime inoltre perplessità in merito alla copertura finanziaria; il senatore Artom, pur dichiarandosi favorevole al provvedimento, riconosce fondate le perplessità espresse in merito alla copertura finanziaria; i senatori Bertoli e Parri richiedono l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, prospettando al riguardo, dopo una replica del relatore Roselli, che fornisce ulteriori dati, l'opportunità di un rinvio.

Il Sottosegretario di Stato Natali, dopo avere sottolineato la limitata portata del provvedimento, che non comporta, inoltre, un problema di nuovi e maggiori oneri, dichiara di non opporsi al rinvio ed assicura che provvederà affinché la Commissione possa acquisire i chiarimenti richiesti.

Il Presidente Bertone, dopo aver riassunto la discussione, constata l'orientamento della Commissione favorevole ad un rinvio della

discussione, e decide in tal senso per consentire alla Commissione l'acquisizione dei richiesti ulteriori elementi di giudizio.

« **Estensione a favore del comune di Savogna d'Isonzo della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati introdotti in parte del suo territorio** » (146), d'iniziativa del senatore Bonacina.

« **Estensione della facoltà di applicare imposte di consumo sui generi agevolati, concessa dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, al comune di Savogna d'Isonzo** » (164), d'iniziativa del senatore Vallauri.

Dopo l'esposizione, favorevole, del relatore Valsecchi Athos ed interventi del Presidente Bertone, del ministro Martinelli, del relatore e dei senatori Bonacina e Stefanelli, i provvedimenti anzidetti sono approvati nel seguente testo unificato, accettato dal Ministro delle finanze: « **Articolo unico.** - La facoltà concessa al comune di Gorizia dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, viene estesa al Comune di Savogna d'Isonzo, limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio compresa nella zona franca delimitata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

La facoltà deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per il comune di Gorizia dai primi due commi dell'articolo unico della legge 11 giugno 1954, n. 384 ». Poichè il testo unificato è stato concordato sulla base del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bonacina, rimane inteso che se ne adotterà anche il titolo.

« **Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse** » (192).

Il relatore Valsecchi chiede un breve rinvio al fine di poter acquisire maggiori elementi di giudizio. Il senatore Mariotti esprime riserve su tale proposta, mentre il senatore Fortunati si dichiara favorevole alla stessa prospettando la possibilità, ove questa non fosse accolta, di una richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea.

Il ministro Martinelli dichiara di aderire alla richiesta di rinvio, ove rimanga inteso

che la discussione avrà luogo nella seduta di mercoledì 30 ottobre.

In tal senso la Commissione decide.

« **Facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati** » (203).

Il senatore Roselli riferisce ampiamente sul provvedimento, ponendone anzitutto in rilievo il significato economico in relazione alla competitività dei prodotti nazionali sui mercati esteri; il provvedimento stesso tende ad ovviare al ritardo spesso notevole col quale, soprattutto per la complessità della procedura vigente, vengono effettuati i rimborsi, agli esportatori, dell'I.G.E., previsti dalla legge 31 luglio 1954, n. 570. Pertanto si propone di consentire agli esportatori di trattenere, a titolo di discarico, l'I.G.E. che dovrebbero versare per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, fino alla concorrenza dell'80 per cento delle somme di cui chiedono la restituzione, ancor prima che l'Intendenza di finanza abbia esaminato la domanda e provveduto alla liquidazione; oppure il 100 per cento del loro credito verso l'Erario dopo che ne sia stato liquidato l'esatto ammontare. Trattasi, sostanzialmente, di una compensazione. La sostanza economica del provvedimento è contenuta nei primi tre articoli, nel secondo dei quali, a cautela dell'Amministrazione, viene prescritto che, ove l'esportatore dichiara di volersi avvalere del primo dei due suddetti sistemi di rimborso, deve corredare la domanda con una fideiussione prestata da banche o istituti di assicurazione, o da un'impresa commerciale che, a giudizio insindacabile dell'Intendenza di finanza, offra garanzia di solvibilità. Seguono poi alcune norme procedurali e sanzioni di carattere civile e penale.

Il relatore, riferendosi poi alla posizione dei produttori di tessili esenti dal pagamento dell'I.G.E., prospetta la possibilità di un emendamento aggiuntivo all'articolo 5 che precisi l'applicabilità ai produttori anzidetti delle norme in discussione. Conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Segue un'ampia discussione, nel corso della quale sono trattati in modo particolare gli argomenti della fideiussione, dei produttori di tessili, delle sanzioni previste nel-

l'articolo 4 e delle norme procedurali ed alla quale prendono parte, oltre il Presidente Bertone, il Ministro delle finanze ed il relatore, i senatori Cenini, Pesenti, Franza, Mariotti, Magliano, Terenzio, Bertoli, Spagnolli e Gigliotti.

Il ministro Martinelli, nel corso di un ampio intervento, risponde alle osservazioni che sono state formulate. In merito all'emendamento prospettato dal relatore, fa presente che il disegno di legge riguarda soltanto i modi del rimborso dell'I.G.E., e non gli aventi diritto al rimborso stesso, al quale, pertanto, i produttori di tessili conserveranno il diritto in base alla legge 31 luglio 1954, n. 570. L'inclusione dei detti esportatori nel presente provvedimento potrebbe causare difficoltà, d'altra parte, in sede comunitaria.

Il Ministro dichiara poi di accettare un emendamento, proposto dal senatore Franza, per il quale sono premesse all'articolo 4 le parole seguenti: « Salvo le violazioni previste dalle leggi penali: ».

Infine il disegno di legge viene approvato con l'emendamento testè riportato.

« **Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali** » (216), d'iniziativa dei deputati Amadeo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore Angelo De Luca, dopo aver riassunto la situazione legislativa attuale, illustra ampiamente il provvedimento, inteso principalmente ad agevolare la raccolta degli ingenti capitali indispensabili per l'attuazione delle costruzioni stradali e autostradali, mediante l'estensione del principio delle garanzie da parte degli enti pubblici territoriali, già previste per i prestiti obbligazionari, anche alle altre operazioni finanziarie che potessero risultare più vantaggiose; di conseguenza, è previsto l'ampliamento dell'elenco degli istituti di credito ammessi all'esecuzione di tali operazioni. Il disegno di legge contiene inoltre norme intese ad accelerare e semplificare le procedure con-

cernenti la garanzia sussidiaria dello Stato ed altre norme intese a facilitare la provvista di fondi (costituzione di ipoteche e vincoli reali sulle autostrade, ricorso a prestiti della Banca europea per gli investimenti), nonché al coordinamento delle operazioni di cui trattasi, mediante l'intervento del Comitato per il credito ed il risparmio. Viene infine chiarito, con una modificazione all'articolo 28 della legge n. 729, che le procedure espropriative di cui all'articolo 28 della legge stessa si applicano a tutte le autostrade concesse ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima e non soltanto a quelle indicate nel grafico richiamato dal sopra citato articolo 28.

Il senatore Bertoli chiede il rinvio della discussione alla prossima seduta.

Il Sottosegretario di Stato Natali, dopo aver fatto presente che alla Camera il disegno di legge è stato emendato in relazione ad alcune osservazioni del Ministro del tesoro, fa presente che esso non istaura nuovi principi sostanziali, ma concerne soltanto modalità tecniche per agevolare le operazioni finanziarie di cui trattasi, in favore di società concessionarie tutte già costituite, con prevalenza di capitale pubblico. Pone infine in rilievo l'urgenza del provvedimento.

Dopo interventi del Presidente Spagnolli, che dà lettura dei pareri favorevoli della 2^a e della 7^a Commissione, e del senatore Pasoni, il senatore Bertoli dichiara di insistere nella richiesta di rinvio, in relazione anche all'opportunità di un più approfondito esame della materia con riferimento agli indirizzi di politica economica generale.

Dopo una breve replica del Sottosegretario Natali, il relatore dichiara di non opporsi al rinvio, e resta inteso peraltro che la discussione verrà ripresa nella prossima seduta, che, come sopra si è detto, avrà luogo mercoledì prossimo. Pertanto il seguito della discussione è rinviato.

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30